All. sub A
D.C.C. n° 35
del 25.11.02

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

ART. 1

1. Allo scopo di incoraggiare e, nello spirito della Costituzione, assistere nello studio i giovani che siano meritevoli, il Comune di Rovolon delibera di erogare una somma annua, che verrà di volta in volta stanziata in sede di approvazione del bilancio preventivo, per l'istituzione di borse di studio.

ART. 2

1. Le borse di studio saranno conferite agli studenti che hanno frequentato le classi e che hanno riportato la votazione finale come indicato nel prospetto sottoriportato. La somma totale da destinare alle borse di studio sarà fissata in sede di approvazione del bilancio.

Classe frequentata	*Votazione finale riportata*	*Valore massimo in €uro della borsa di studio*
5^ elementare	Massimo dei voti	100,00
1^ - 2^ media inferiore	Massimo dei voti	50,00
3^ media inferiore	Massimo dei voti	100,00
1^-2^-3^-4^ media superiore	8,00 (media aritmetica dei voti)	150,00
5^ superiore (conseguimento diploma di maturità)	Massimo dei voti	250,00

ART. 3

1. Potranno partecipare al concorso gli studenti iscritti nell'Anagrafe delle persone residenti del Comune di Rovolon da almeno un anno alla data di scadenza del bando.

ART. 4

1. Non sono ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per il medesimo anno scolastico fruiscano di altra borsa di studio o premio concessi da altri Enti, o da privati, o che siano ricoverati in Istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

ART. 5

1. I concorrenti dovranno presentare la domanda di partecipazione, su apposito modulo, indirizzata al Sindaco di Rovolon entro il termine stabilito dal bando di concorso. Nella domanda dovrà risultare:

a) la scuola e la classe frequentata nell'anno scolastico precedente;
b) la votazione conseguita nell'anno scolastico precedente;
c) la scuola e la classe frequentate nell'anno scolastico corrente;
d) dichiarazione che il concorrente, per il medesimo anno scolastico non fruisce di altre borse di studio o premi analoghi, con impegno di rinuncia a quella del Comune nel caso dovesse ottenerla dallo Stato o da altri Enti o privati.

ART. 6

1. Unico criterio determinante nella compilazione della graduatoria sarà il merito scolastico dei concorrenti stessi, ovvero la votazione conseguita come indicato all'art.2.

2. In caso di eccedenza delle domande rispetto alla somma stanziata, l'importo massimo delle borse di studio sarà proporzionalmente ed equamente ridotto, garantendo comunque una somma non inferiore al 50% degli importi massimi previsti dall'art. 2. Qualora non sia garantito tale importo minimo, sarà stilata una graduatoria in cui sarà data precedenza al titolare del reddito ISEE più basso.

ART. 7

1. Il Responsabile del Servizio è delegato a bandire il concorso entro il mese di novembre e a determinare l'assegnazione delle borse di studio sulla scorta della graduatoria predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali e approvata dalla Giunta comunale.

2. Il bando dovrà rimanere affisso all'Albo pretorio per almeno 15 giorni, e pubblicizzato anche mediante trasmissione alle scuole.